



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail PEC: consigli nazionale@consulenti del lavoro pec.it

e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 aprile 2015

Prot. 0004822/U/1.60

EMAIL

Alla Consulente del Lavoro

e p.c. Al Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
PADOVA
Via degli Zabarella 95
35121 **PADOVA**

Oggetto: formazione continua.

In riferimento al quesito in oggetto, si comunica che lo scrivente Consiglio ha esaminato la delibera assunta in data 20 febbraio 2015 dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova e a tal fine si rappresenta che l'art. 5 del regolamento sulla Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro, approvato con Delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 311 del 25 settembre 2014, rubricato "Attività formative", stabilisce che i crediti formativi, oltre che per la partecipazione agli eventi di cui al precedente art. 4, possono essere altresì conseguiti con lo svolgimento di attività, comunque attinenti alle aree di cui all'art. 2, di:

- a) Relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4 (quindi organizzati dai Consigli Provinciali, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale) e negli eventi formativi organizzati direttamente da altri Enti
- b) Di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari

Le attività di docenza da Lei indicate non sono conformi a quanto indicato nel predetto art. 4 poiché non sono eventi formativi organizzati da un Consiglio provinciale.

Inoltre, sempre con riferimento al Regolamento sulla Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro, ricordiamo che le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti terzi che intendono effettuare formazione utile ai fini della Formazione Continua, devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo la procedura di cui al successivo art. 8 del Regolamento.

Appare evidente che gli Enti cui Lei fai riferimento non hanno la prescritta autorizzazione concessa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e pertanto le attività di relatrice agli eventi formativi da essi organizzati non potranno essere considerati validi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. L'accreditamento presso la Regione Veneto non è requisito sufficiente per la validità di tali corsi ai fini della formazione del Consulente del Lavoro.



Appare infine evidente che non si tratta neppure di corsi per praticanti Consulenti del Lavoro, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari.

Dobbiamo pertanto confermare che i corsi in esame non possono essere considerati utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs